

ordinariamente DI CASALGRANDE
Provincia di Reggio Emilia

S T A T U T O

- approvato con deliberazione consiliare n. 101 del 04/10/91
- modificata con deliberazione consiliare
n. 23 del 21.2.92
controllata dal CO.RE.CO. di Reggio Emilia nella seduta del
10.3.92 con atto protocollo n. 1652
Pubblicato nel B.U.R. n. 58 del 05/05/1992
- Modificato con deliberazione consiliare n. 26 del 18/03/1993
controllata dal CO.RE.CO. di Bologna
nella seduta del 16/04/93 Prot. n. 14211
- Modificato con deliberazione consiliare n. 114 del 06/09/1993
controllata dal CO.RE.CO. di Bologna
nella seduta del 05/10/1993 Prot. n. 38681
- Modificato con deliberazioni consiliari
n. 60 del 29/05/1995
e
n. 76 del 28/06/1995
controllate dal CO.RE.CO. di Bologna nella seduta del 27/07/1995
prot. n. 21772/27599
- Modificato con deliberazioni consiliari
n. 77 del 28.06.95
e
n. 104 del 23.09.95
controllate dal CO.RE.CO. di Bologna nella seduta del 30/10/1995
prott. nn. 27583/38985
Pubblicato nel B.U.R. n. 44 del 19 aprile 1996
- Modificato con deliberazioni consiliari
n. 111 del 25/10/1996
n. 114 del 28/10/1996
controllate dal CO.RE.CO. di Bologna nella seduta del 31/10/1996 prot. n. 34178
- Modificato con deliberazione consiliare
n. 24 del 10/02/2000
controllata dal CO.RE.CO. di Bologna nella seduta del 23/02/2000 prot. N. 8
Pubblicato nel B.U.R. n. 65 del 14 aprile 2000
- Modificato con deliberazione consiliare
n. 135 del 26/11/2002
divenuta esecutiva in data 27/12/2002
- Modificato con deliberazione consiliare
n. 174 del 22.12.2003
divenuta esecutiva in data 30/01/2004
Pubblicato nel B.U.R. n. 32 del 08/03/2004
- Modificato con deliberazione consiliare
n. 89 del 27.11.2020
divenuta esecutiva in data 04/01/2021

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I° - La comunità, l'autonomia, lo statuto

- ART. 1 - Comune
- " 2 - Il Territorio, la sede, lo stemma, il gonfalone
- " 3 - Lo statuto

CAPO II° - Funzioni e compiti

- ART. 4 - Funzioni del comune
- " 5 - Compiti del comune
- " 6 - Funzioni proprie

CAPO III° - Programmazione e pianificazione

- ART. 7 - Programmazione e pianificazione

CAPO IV° - La Potestà regolamentare

- ART. 8 - I regolamenti comunali

TITOLO II° - GLI ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I° - Ordinamento

- ART. 9 - Organi

CAPO II° - Il Consiglio Comunale

- ART. 10 - Consiglio comunale
- " 11 - Elezione
- " 11 bis – Presidente e Vice Presidente
- " 12 - Competenze ed attribuzioni
- " 12 bis – Funzionamento del Consiglio
- " 13 - Sessione e convocazione
- " 14 - Commissioni
- ART. 14 bis - Pari opportunità per presenza entrambi i sessi in organi collegiali
- ART. 14 ter - Commissione d'indagine
- " 15 - Attribuzioni delle commissioni
- " 16 - Consiglieri
- " 17 - Diritti e doveri dei consiglieri
- " 18 - Gruppi consiliari
- " 19 - Diritto di informazione dei consiglieri
- " 20 - Cessazione e scioglimento del Consiglio Comunale

CAPO III° - La Giunta Comunale

- ART. 21 - La Giunta Comunale
- " 22 - Elezione e prerogative
- " 23 - Composizione
- " 24 - Funzionamento
- " 25 - Attribuzioni
- " 26 - Deliberazioni degli organi collegiali

CAPO IV° - Il Sindaco

- ART. 27 - Sindaco
- " 28 - Competenze
- " 29 - Deleghe di competenze
- " 30 - Vice Sindaco
- " 31 - Decadenza e sostituzione della Giunta
- " 32 - Durata in carica dei rappresentanti del Comune negli Enti

TITOLO III° ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I° - Uffici e personale

- ART. 33 - Organizzazione degli uffici e del personale
- " 34 - Ufficio comunale

CAPO II° - Organizzazione del personale

- ART. 35 - Norme di organizzazione
- ART. 35 bis - Comitato di Direzione
- " 36 - Collaborazioni esterne

CAPO III° - Responsabilità disciplinare del personale

- ART. 37 - Norme applicabili

CAPO IV° - Segretario Comunale

- ART. 38 - Stato giuridico e trattamento economico
- " 39 - Funzioni del Segretario
- " 40 - Vice Segretario

TITOLO IV° - SERVIZI

- ART. 41 - Forme di gestione
- " 42 - Gestione in economia
- " 43 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

TITOLO V° - CONTROLLI

- ART. 44 - Sistema dei controlli interni
- " 45 - Il Collegio dei revisori
- " 46 - Controllo di gestione

TITOLO VI° - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

- ART. 47 - Principio di cooperazione
- " 48 - Convenzioni
- " 49 - Consorzi
- " 50 - Accordi di programma

TITOLO VII° - PARTECIPAZIONE POPOLARE

- ART. 51 - Partecipazione

CAPO I° - Iniziativa politica ed amministrativa

- ART. 52 - Interventi nel procedimento amministrativo
- " 53 - Istanze, petizioni, proposte

CAPO II° - Associazionismo e partecipazione

- ART. 54 - Principi generali
- " 55 - Organismi di partecipazione
- " 56 - La consultazione dei cittadini
- " 57 - Riunioni e assemblee
- " 58 - Azione popolare
- " 59 - Diritto di Accesso
- " 60 - Diritto di informazione

CAPO III° - Referendum

- ART. 61 - Azione referendaria
- " 62 - Disciplina del Referendum
- " 63 - Effetti del referendum

TITOLO VIII° - NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART. 64 - Norme transitorie e finali

TITOLO I°
(DISPOSIZIONI GENERALI)

CAPO I° LA COMUNITÀ', L' AUTONOMIA, LO
STATUTO

ART. 1
COMUNE

1. Il Comune di Casalgrande è Ente Locale autonomo che rappresenta la collettività insediata sul suo territorio; ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, ispirandosi ai principi, ai valori ed agli obiettivi di pace, solidarietà e progresso fissati dalla Costituzione e alle direttive e ai regolamenti della Comunità Europea .

2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

3. Il Comune, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, la cooperazione internazionale e le libertà democratiche, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli.

4. Il Comune, con riferimento alla dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 secondo cui "Il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere", si impegna a riconoscere il valore di ogni uomo .

5. Il Comune promuove la cultura della pace mediante opportune iniziative di educazione, di cooperazione e di informazione.

6. Il Comune riconosce il ruolo del volontariato, come espressione libera ed autonoma della Comunità locale. Il volontariato, nelle forme associate e senza fini di lucro, svolge una funzione complementare a quella delle strutture pubbliche.

7. Il Comune rivendica, proclama e promuove i principi di autonomia e di autodeterminazione riconosciuti e sanciti dalla Costituzione della Repubblica, condivide il principio sancito con l'atto di Helsinki in base al quale gli Stati devono rispettare l'uguaglianza dei diritti dei popoli ed il loro diritto all'autodeterminazione operando in ogni momento in conformità ai fini ed ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite.

Tutti i popoli hanno sempre diritto, in piena libertà, di stabilire il loro regime politico interno e di perseguire il loro progresso economico, sociale e culturale.

8. Il Comune rivendica una specifica capacità impositiva e una spiccata autonomia decisionale nell'utilizzo delle risorse e nell'organizzazione dei servizi.

9. L'autogoverno della comunità si realizza secondo i principi, i poteri e gli istituti contenuti nel presente statuto e nei regolamenti in esso previsti.

10. Il Comune, nell'esercizio della sua autonomia e a difesa della propria identità storico-culturale, svolge funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate da leggi statali e regionali, concorrendo a promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la reale partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale della comunità.

11. Il Comune di Casalgrande ripudia tutte le forme di criminalità organizzate e si impegna a costituirsi in giudizio quale parte civile in tutti i processi di mafia e sino al terzo grado di giurisdizione, senza la possibilità di pervenire ad accordi transattivi (giudiziali o stragiudiziali) che danneggino l'immagine della Comune, penalizzino lo sviluppo socio economico del territorio e ledano gli interessi della Comunità locale.

ART. 2

IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA, IL GONFALONE

1. Il comune di Casalgrande comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio di cui al precedente comma comprende le frazioni di:

- a) Casalgrande, capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici;
- b) Casalgrande Alto;
- c) Dinazzano;
- d) Sant'Antonino;
- e) Salvaterra;
- f) Veggia;
- g) Villalunga;
- h) S. Donnino di Liguria

3. Le modificazioni della circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione previa audizione della popolazione del Comune.

4. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con provvedimento in data 16 ottobre 1958 del Presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel Libro Araldico degli Enti Morali il 6 novembre 1958.

5. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con provvedimento in data 9 gennaio 1959 del Presidente della Repubblica.

6. Apposito regolamento ne stabilirà l'uso all'interno ed all'esterno della sede municipale, nelle cerimonie pubbliche e nei documenti ufficiali.

É vietato l'uso e la riproduzione del gonfalone e dello stemma per fini non istituzionali.

ART. 3 LO STATUTO

1. Lo statuto rappresenta la principale esternazione formale della potestà di autogoverno del Comune. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso debbono conformarsi tutti gli atti del Comune. Lo statuto e le sue modifiche, esaurito il procedimento previsto dalla legge e per la sua approvazione, dovranno essere sottoposte a forme di pubblicità aggiuntive rispetto a quelle previste per legge, allo scopo di consentire la più ampia ed effettiva conoscenza.

CAPO II° FUNZIONI E COMPITI

ART. 4 FUNZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione ed eventuale integrazione suggerita da specificità locali.

ART. 5 COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune gestisce servizi propri.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
4. Il Comune si impegna:
 - a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tale fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;
 - b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

ART. 6 FUNZIONI PROPRIE

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed uso del territorio e dello sviluppo economico.

2. Spetta, altresì, al Comune nell'esercizio delle proprie funzioni perseguire gli obiettivi politici e sociali sanciti dalla Costituzione della Repubblica, in particolare coordinando la propria attività con la Regione Emilia-Romagna, con la Provincia ed i Comuni al fine di realizzare un organico sistema delle autonomie.

3. A tal fine opera per:

- a) salvaguardare e consolidare i valori di libertà, democrazia e solidarietà;
- b) promuovere la cultura della pace e della vita mediante opportune iniziative di educazione, di cooperazione, di informazione;
- c) garantire, con il superamento degli squilibri economici e sociali, pienezza e parità dei diritti;
- d) tutelare e sviluppare le risorse ambientali e naturali del territorio al fine di garantire una migliore qualità della vita, promuovendo politiche di riequilibrio e di recupero ambientale;
- e) promuovere ed incentivare le iniziative pubbliche e private per favorire l'economia del paese, la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro capacità professionali;
- f) assicurare nell'ambito e con i mezzi previsti dalla legge la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne;
- g) sviluppare e consolidare un'ampia rete di servizi sociali e di tutela della salute anche in collaborazione con privati e le associazioni di volontariato;
- h) realizzare, in collaborazione con Stato, Regione e Provincia o autonomamente in rapporto alle proprie possibilità, le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio e alla cultura;
- i) favorire ogni forma di aggregazione sociale e sostenere l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo ed assistenziale;
- l) tutelare e promuovere con apposite iniziative il recupero del patrimonio storico, artistico e culturale locale, dei costumi e delle tradizioni, onde evitarne la perdita e l'alterazione. A tale scopo favorisce, attua e promuove iniziative di studio, di ricerca e di conoscenza;
- m) consolidare il principio della collaborazione con gli Enti Locali partecipando, nei modi e nei limiti consentiti dallo ordinamento statale, a forme di cooperazione, raccordo e gemellaggio con altri Comuni nonché analoghe istituzioni di altri Stati;
- n) il riconoscimento e il rispetto delle espressioni religiose e delle pluralità culturali, etniche e linguistiche;
- o) il funzionamento e l'organizzazione dell'attività del Comune che devono essere improntate al rispetto dei principi della massima trasparenza dell'azione amministrativa, della più diffusa informazione, dell'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi, e della semplificazione dei procedimenti e degli atti amministrativi;
- p) garantire il diritto alla salute, attuare idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e dell'ambiente, alla tutela della maternità, dell'infanzia e della famiglia;
- q) tutelare la dignità del patrimonio linguistico locale.
- r) attuare iniziative finalizzate al sostegno e alla conoscenza della lingua locale.

4. Il Comune intende favorire l'apporto e la presenza delle donne nella vita sociale ed economica quale garanzia di pari opportunità tra uomini e donne e di riconoscimento delle diversità di genere; ribadisce inoltre il principio della promozione ed attuazione delle cosiddette "Azioni Positive" intese come " le misure a beneficio delle sole donne al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità".

5. Il Comune intende favorire la piena realizzazione delle pari opportunità anche valutando ed affrontando il problema della organizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei

pubblici esercizi e dei servizi pubblici (art. 50 comma 7 D.lgs. 267/00).

CAPO III° PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

ART. 7

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta, nell'azione di governo, il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo i criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.
4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civili, economiche e sociali della propria Comunità e la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.
5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla Comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio Comunale.
6. Pone a fondamento delle proprie scelte e della propria attività amministrativa, regolamentare e di programmazione, il rapporto di consultazione e di partecipazione con i cittadini, con le formazioni sociali, con le associazioni, con gli enti rappresentativi degli interessi locali.

CAPO IV° LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

ART. 8

I REGOLAMENTI COMUNALI

1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il Comune emana regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e/o degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

TITOLO II°

(GLI ORGANI ISTITUZIONALI)

CAPO I° ORDINAMENTO

ART. 9 ORGANI

1. Sono organi del Comune: Il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le norme di legge.

CAPO II° IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10 CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

ART. 11 ELEZIONE

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, i requisiti di compatibilità ed eleggibilità e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Entro 45 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Entro 45 giorni successivi il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.
5. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione del documento unico di programmazione e del bilancio di previsione, che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
6. La verifica dello stato di attuazione dei programmi è predisposta dalla Giunta e approvata dal Consiglio Comunale nei termini previsti dal Regolamento dei controlli interni.

7. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

ART. 11 bis PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Sono istituite le figure del presidente e del vice presidente del consiglio.
2. Funzioni e compiti del presidente sono stabiliti dall'art. 39 D. Lgs. 267/00 e dagli artt. 6 – 7 – 10 comma 4^a - 11 del regolamento del consiglio comunale.
3. Per essere eletti presidente occorrono i 2/3 dei voti dei componenti il Consiglio Comunale.
4. Qualora dopo due votazioni non sia raggiunto il quorum di cui al punto 3) è sufficiente ottenere la maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale.

ART. 12 COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme dell'apposito Regolamento.
2. Il Consiglio impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali il Consiglio Comunale privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
Ha competenza nelle materie indicate dall'art. 42 del D.Lgs n. 267/00, nelle quali è anche prevista la determinazione degli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.
5. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno uno dei nominativi è riservato alle minoranze.
6. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato.
7. Il Consiglio Comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.

ART. 12 BIS FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle commissioni consiliari istruttorie eventualmente previste, in conformità ai seguenti principi:

- ⑩ Gli avvisi di convocazione devono pervenire al consigliere cinque giorni liberi prima a quello fissato per il Consiglio Comunale, utilizzando ogni mezzo di trasmissione – anche telematico - che documenti l'invio; in caso di urgenza, la consegna dovrà aver luogo almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione;
- ⑩ La riunione è valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco;
- ⑩ Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera della Presidenza un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri. A tal fine, le pratiche relative alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso l'ufficio segreteria almeno 5gg liberi prima della seduta, per iniziativa dell'apicale responsabile;
- ⑩ Il Presidente ha poteri di convocazione e di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito per il fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti; ogni rinvio è motivato;
- ⑩ È fissato il periodo di tempo da dedicare, ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni;
- ⑩ E' previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
- ⑩ Il Vice Sindaco non ha diritto di voto quando partecipa alle sedute in luogo del Sindaco.

2. I componenti del Consiglio Comunali possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari, in videoconferenza, nel rispetto di requisiti di trasparenza, tracciabilità e pubblicità delle sedute, alle condizioni prescritte dal Presidente del Consiglio Comunale con apposito provvedimento.

In ogni caso, ai fini della validità della seduta del Consiglio Comunale, è necessario:

- a) garantire la presenza nello stesso luogo del Presidente del Consiglio Comunale e del Segretario Comunale che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) assicurare l'identificazione con certezza di tutti i soggetti partecipanti, il regolare andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

3. I Consiglieri si astengono dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge e comunque ogniqualvolta dichiarino di avere interessi personali anche indiretti con l'argomento oggetto di trattazione. A tal fine i Consiglieri, qualora versino in una situazione di cui sopra, sono tenuti a farne espressa dichiarazione al Presidente e ad astenersi dal proseguire alla partecipazione della seduta, allontanandosi ovvero interrompendo il collegamento se in videoconferenza.

4. Le modalità attraverso le quali saranno fornite al Consiglio i servizi, le attrezzature

necessarie e le risorse finanziarie sono stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 13 SESSIONE E CONVOCAZIONE

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni: ordinaria o straordinaria.
2. Si riunisce obbligatoriamente in seduta ordinaria per l'approvazione degli atti previsti dalla legge.
3. Il Consiglio è convocato dal "Presidente" che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme di legge e del regolamento.
4. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
5. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 11 comma 1 e 2 del d.lgs. n. 235 del 2012.
6. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta Comunale.

ART. 14 COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, sindaco, assessori, rappresentanti di organismi associativi di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Il Consiglio Comunale può istituire la Commissione per le Pari Opportunità. La composizione ed il funzionamento di tale Commissione sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.
6. Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni consiliari elette nel proprio seno all'inizio di ogni legislatura. Ciascun gruppo è rappresentato proporzionalmente in ogni commissione: a tal fine i suoi rappresentanti dispongono di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo nel consiglio. Il numero minimo dei componenti della commissione è pari al numero dei gruppi costituiti nel consiglio.
7. Ogni commissione elegge nel proprio seno il Presidente, dando precedenza ai

consiglieri di minoranza.

ART. 14-BIS

PARI OPPORTUNITA' PER PRESENZA ENTRAMBI I SESSI IN ORGANI COLLEGIALI

1. Nella Giunta Comunale e negli altri organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, devono, di norma, essere rappresentati entrambi i sessi; l'eventuale impossibilità deve essere adeguatamente motivata al momento della nomina.

ART. 14 -TER

COMMISSIONE D'INDAGINE

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno, commissioni di indagine con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. La costituzione della commissione può avvenire su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri in carica o a seguito di segnalazione di grave irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti-

3. La commissione è incaricata ad effettuare accertamenti su fatti, provvedimenti, atti e comportamenti tenuti dai Consiglieri, dai Responsabili degli uffici e dei servizi, dai Rappresentanti del Comune in altri Organismi.

4. La commissione, al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari allo svolgimento del proprio incarico, può disporre l'audizione di Consiglieri, di Assessori, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Segretario Comunale, dei Responsabili degli uffici e dei servizi, dei Dipendenti e di Rappresentanti del Comune in Enti e Organismi. Fino a quando le risultanze del lavoro non vengono presentate al Consiglio Comunale, i componenti la Commissione sono vincolati al segreto d'ufficio. Provvederà alla redazione dei verbali un impiegato comunale appositamente incaricato. La Commissione esprimerà nella relazione al Consiglio Comunale i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite. Il Consiglio Comunale adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza, o esprime alla Giunta Comunale i propri orientamenti in merito agli atti che la stessa dovrà adottare entro un termine stabilito. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

5. Alla presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.

6. La commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli, utilizza le strutture ed il personale dell'ente messo a sua disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.

7. Gli amministratori ed i funzionari in sede di audizione sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.

8. Il regolamento sul funzionamento del consiglio disciplina l'elezione del Presidente ed il

Funzionamento della Commissione.

ART. 15 ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare:
 - a) le modalità di convocazione e funzionamento delle commissioni;
 - b) le procedure per l'esame e l'approfondimento delle proposte di deliberazione;
 - c) le forme per l'esternazione dei pareri nelle materie in cui, per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - d) i metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.
4. Il regolamento prevederà gli atti per i quali il parere delle commissioni è obbligatorio.

ART. 16 CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs 267/2000, da colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 della medesima legge, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo ai rispettivi consigli. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
4. Il Consigliere è tenuto a giustificare, anche verbalmente attraverso altri consiglieri, l'assenza dalla seduta entro trenta giorni dalla stessa.
5. La mancata partecipazione non giustificata a tre sedute consecutive dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
6. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
7. La decadenza è pronunciata dal consiglio nelle forme previste dalla legge per la

dichiarazione di incompatibilità.

ART. 17 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Ogni consigliere comunale ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio Comunale e di formulare interrogazioni e mozioni.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, come previste dalla legge, sono disciplinate dal Regolamento.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
4. I consiglieri rendono pubbliche le proprie situazioni patrimoniali e reddituali secondo le modalità fissate dal Regolamento del Consiglio.

ART. 18 GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, ed eleggere al loro interno un capigruppo, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Può essere istituita in seno al Consiglio Comunale la Conferenza dei Capigruppo, strumento di coordinamento e di confronto tra i gruppi consiliari in funzione di una puntuale organizzazione dei lavori del Consiglio. Il funzionamento e le attribuzioni della Conferenza dei Capigruppo sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco mantiene i rapporti con i gruppi ed assicura agli stessi gli strumenti necessari all'esercizio delle loro funzioni.
4. I gruppi consiliari hanno a disposizione idoneo locale per svolgere la loro attività.

ART. 19 DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal Regolamento hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende ed istituzioni dipendenti, informazione e copia di atti, provvedimenti e documenti, compresi gli atti preparatori in essi richiamati senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.

ART. 20 CESSAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio dura in carica sino ad elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

2. Il Consiglio viene sciolto nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.
3. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio per causa diversa dalla scadenza del mandato continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

CAPO III° LA GIUNTA COMUNALE

ART. 21 LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. La Giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. La Giunta adotta tutti gli atti necessari per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

ART. 22 ELEZIONE E PREROGATIVE

1. La Giunta è nominata nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

ART. 23 COMPOSIZIONE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da un numero di assessori non superiore a 5.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra i quali il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Gli assessori sono nominati dal Sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

ART. 24 FUNZIONAMENTO

1. La Giunta è convocata dal Sindaco di sua iniziativa o quando ne faccia richiesta un

terzo degli assessori.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione.

3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.

4. La Giunta si può riunire in videoconferenza nel rispetto di requisiti di trasparenza, tracciabilità e pubblicità delle sedute, alle condizioni che verranno fissate con apposito decreto dal Sindaco e di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali;

5. I membri di Giunta si astengono dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge e comunque ogniqualvolta dichiarino di avere interessi personali anche indiretti con l'argomento oggetto di trattazione. A tal fine i membri di Giunta, qualora versino in una situazione di cui sopra, sono tenuti a farne espressa dichiarazione al Sindaco e ad astenersi dal proseguire alla partecipazione della seduta, allontanandosi ovvero interrompendo il collegamento se in video o tele-conferenza.

ART. 25 ATTRIBUZIONI

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che per la loro natura debbano essere assunti da organo collegiale e non rientrino nella competenza esclusiva del consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta svolge funzioni di propria competenza con atti deliberativi evidenziando lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. L'autorizzazione ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria, nonché a costituirsi parte civile nelle ipotesi previste dall'art. 1 comma 11 del presente Statuto è di competenza della Giunta, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello. La sottoscrizione della procura al difensore compete al Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente.

4. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio ai sensi dell'art. 42 lett. i) e l) del Dlgs. 267/2000.

ART. 26 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali, fatto salvo quanto previsto dal 3° comma dell'art 24, deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere

a scrutinio segreto, tranne che nei casi previsti dalla legge, le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio o delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea dal Vicesegretario.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

6. Il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione.

Il funzionario preposto è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

CAPO IV° IL SINDACO

ART. 27 SINDACO

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini. Rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'ente, ne sovrintende l'andamento generale e provvede a dare impulso all'attività degli altri organi del Comune.

2. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'elezione, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".

ART. 28 COMPETENZE

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto e dai regolamenti, sovrintendendo altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune, oltre che al funzionamento dei servizi comunali e degli uffici e dall'esecuzione degli atti.

In particolare, il Sindaco:

- a) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- b) nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale coordina e organizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e

dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti;

c) provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini previsti dalla legge ovvero entro quelli di scadenza del precedente incarico, sulla base degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale e tenuto conto delle designazioni dallo stesso effettuate;

d) nomina il Segretario comunale ed il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

e) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

f) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari nei limiti previsti dalla legge;

g) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della giunta e la presiede;

h) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma, dopo l'approvazione dello schema di massima da parte del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco quale ufficiale di governo adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, polizia ed edilizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

3. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.

ART. 29 DELEGHE DI COMPETENZE

1. Il Sindaco ha facoltà di delega delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori.

2. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco e agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge.

3. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza, per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli assessori delegati alla sovrintendenza e all'esecuzione degli atti. In particolare, il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né, infine, di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.

ART. 30 VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

2. In assenza o impedimento del Vice Sindaco spetta a ciascun assessore, secondo l'ordine di anzianità dato dall'età (il più anziano dei quali prende il nome di assessore

anziano), di sostituire il Sindaco in tutte le sue funzioni, salvo diverso provvedimento adottato dal Sindaco.

ART. 31 DECADENZA E SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. La Giunta decade:

- a) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco (art. 53, primo comma, del D.lgs. 267/00);
- b) in caso di scioglimento del Consiglio (art. 53, quarto comma del D.lgs 267/00);
- c) per mozione di sfiducia adottata secondo le modalità previste dalla legge.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia deve essere espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.

5. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

6. Nell'ipotesi prevista dalla lettera a) del secondo comma, la Giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco (art. 53, primo comma del D.lgs 267/00); nell'ipotesi prevista dalla lettera b), si procede alla nomina di un commissario; in quella prevista dalla lettera c), si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla conseguente nomina di un commissario.

ART. 32 DURATA IN CARICA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI

1. La durata in carica dei rappresentanti del Comune, nominati dal Sindaco, non può superare la durata del mandato amministrativo di competenza.

TITOLO III° (ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE)

CAPO I° UFFICI E PERSONALE

ART. 33 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. L'organizzazione degli uffici e del personale è disciplinata con l'ordinamento comunale degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta comunale sulla base dei criteri dettati dal Consiglio comunale.

2. L'ordinamento del personale risponde ai seguenti criteri:

- ⑩ Esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica;
- ⑩ Organizzazione della struttura relazionante con l'esterno in modo idoneo a dare risposte immediate anche con l'ausilio dell'informatica;
- ⑩ Avvicendamento programmato del personale, nell'ambito delle professionalità;
- ⑩ Istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione;
- ⑩ Responsabilizzazione puntuale delle posizioni di lavoro;
- ⑩ Valutazione annuale dell'attività prestata ad ogni livello, avvalendosi, per i funzionari apicali, del nucleo di valutazione;
- ⑩ Estensione ai responsabili degli uffici non apicali dei poteri di cui all'art. 107 del D.lgs 267/2000;
- ⑩ Incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione, escludendo comunque ripartizioni generalizzate sui fattori oggettivi.

ART. 34 UFFICIO COMUNALE

1. L'ufficio comunale si articola in settori.
2. Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o più materie appartenenti ad un'area omogenea.
3. Il settore può articolarsi in aree funzionali "servizi" ed anche in "unità operative".
4. Gli uffici e servizi sono organizzati per moduli orizzontali di guisa che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenza propria.

CAPO II° ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 35 NORME DI ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione del Comune si ispira ai seguenti principi:
 - ⑩ L'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
 - ⑩ La gestione amministrativa dell'Ente è attribuita ai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo Statuto agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo.
 - ⑩ L'attività degli organi collegiali è organizzata e condotta dal rispettivo presidente in

modo da favorire discussioni informate e decisioni sollecite e meditate.

- ⑩ Le funzioni sono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
- ⑩ La struttura è organizzata per settori a fini omogenei.
- ⑩ L'organizzazione del lavoro compete ai responsabili dei servizi che sono responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini indicati negli atti di governo e dell'attuazione degli indirizzi dati.

2. Il Sindaco conferisce ai funzionari comunali di congrua capacità gli incarichi di responsabilità dei servizi, con le modalità indicate nell'ordinamento degli uffici e dei servizi. Per la copertura dei posti di responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici si può ricorrere a personale altamente specializzato. La copertura può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico ovvero, eccezionalmente, con contratto di diritto privato fermi restando i requisiti di personale ad alta specializzazione.

3. I Capi Settore e i responsabili di servizio esercitano, secondo le disposizioni di legge vigenti e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, compiti di direzione, coordinamento e controllo delle strutture alle quali sono preposti, utilizzando in modo efficace e razionale il personale, garantendone l'imparzialità, la legalità ed il conseguimento dell'interesse pubblico dell'attività degli uffici e dei servizi da loro dipendenti.

4. I dipendenti con funzioni direttive hanno piena autonomia nella scelta delle modalità per l'attuazione pratica degli atti relativi alla utilizzazione delle risorse assegnate nell'ambito degli obiettivi e dei programmi prefissati dalla Giunta approvati dal Consiglio Comunale. Le loro specifiche competenze sono regolate dall'art 107 del D.Lgs 267/2000.

ART. 35 bis COMITATO DI DIREZIONE

1. Il Comitato di direzione è composto dal Segretario Comunale e dai Responsabili di settori. Può essere allargato ai Responsabili di servizio qualora se ne ravvisi la necessità in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. Il Comitato svolge funzioni propositive in ordine all'assetto organizzativo ed alle strategie generali negli ambiti e secondo le modalità stabilite dall'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

3. Il comitato di direzione si incontra periodicamente con la Giunta comunale ("Giunta allargata") per concorrere con attività istruttorie, di analisi e di proposta, alla formazione degli atti generali e di indirizzo programmatico. E' altresì prevista la possibilità di invitare a prendere parte alla Giunta allargata consiglieri delegati, di cui al precedente art. 29, comma 3.

ART. 36 COLLABORAZIONI ESTERNE

1. L'ordinamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti non appartenenti all'amministrazione comunale devono stabilire:

- a) la durata della collaborazione che non dovrà essere superiore al tempo necessario per realizzare l'obiettivo per il quale l'incarico viene assegnato e comunque non oltre i tre anni, salva eventuale e motivata proroga che non potrà andare oltre la durata di legislatura di competenza;
- b) i criteri per la determinazione del trattamento economico;
- c) la natura privatistica del rapporto;
- d) le ipotesi di revoca e/o di risoluzione dell'incarico.

CAPO III° RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

ART. 37 NORME APPLICABILI

1. Doveri del dipendente, sanzioni e procedure disciplinari, codice disciplinare sono disciplinati dal contratto collettivo di lavoro degli enti locali.

2. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore in conformità alle declaratorie funzionali contenute nella normativa contrattuale.

CAPO IV° SEGRETARIO COMUNALE

ART. 38 STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

ART. 39 FUNZIONI DEL SEGRETARIO

1. Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Inoltre il Segretario:

- ⑩ partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali;
- ⑩ sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei capi settore e ne coordina l'attività;
- ⑩ formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale;
- ⑩ su incarico del Sindaco, può dirigere singoli settori o servizi della struttura

comunale.

2. Il Segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale del Vice Segretario, della struttura, dei servizi e del personale comunale. Al Vice Segretario può delegare singole funzioni di sua competenza.

ART. 40 VICE SEGRETARIO

1. Il Comune ha un funzionario al quale possono essere attribuiti compiti di Vice Segretario.

TITOLO IV° (SERVIZI)

ART. 41 FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa dal Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.

3. Per servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve preferibilmente avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a partecipazione pubblica.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà preferibilmente tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento in appalto o in concessione; nonché tra la gestione in forma singola o quella associata mediante convenzione, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ART. 42 GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinate da appositi regolamenti.

ART. 43 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e

ricercare le forme associate più appropriate tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO V° (CONTROLLI)

ART. 44 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Ai sensi degli articoli 147 e seguenti del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:

- ⑩ Controllo di regolarità amministrativa e contabile
- ⑩ Controllo strategico
- ⑩ Controlli sulle società partecipate non quotate
- ⑩ Controllo sugli equilibri finanziari

2. I regolamenti comunale dei controlli interni e di contabilità disciplinano le modalità di esercizio degli stessi.

ART. 45 IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di contabilità prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.
3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.
4. L'organo di revisione vigila affinché le politiche del personale siano informate all'economicità dei provvedimenti e al contenimento della spesa.

ART. 46 CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione è disciplinato dal regolamento dei controlli interni ed è funzionale ad esaminare i riflessi economici dei fatti di gestione per garantire il conseguimento dei risultati indicati dagli strumenti di previsione e programmazione e per assicurare un livello maggiore di efficienza, efficacia, qualità ed economicità dell'azione amministrativa.

TITOLO VI° (ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE)

ART. 47 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 48 CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 49 CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, partecipa ovvero promuove la costituzione di consorzi tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per realizzare economie di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di aziende speciali o non sia opportuno avvalersi di altre forme organizzative per lo svolgimento di detti servizi.

2. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

ART. 50 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, può promuovere e concludere accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati (quali il piano finanziario) i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento;
- d) prevedere procedimenti di arbitrato nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

TITOLO VII° (PARTECIPAZIONE POPOLARE)

ART. 51 PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini residenti nel Comune all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. L'amministrazione attiva forme di consultazione, per acquisire il parere su specifici problemi.
4. Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini residenti nel Comune.

CAPO I° INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 52 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Fanno eccezione i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. Un regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
3. Il regolamento stabilisce altresì le modalità per intervenire nel procedimento attraverso la presentazione di istanze, memorie scritte, proposte e/o documenti; nonché i tempi ed i modi per evadere dette istanze, richieste, memorie, nel rispetto dell'onere di motivazione.
4. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto di prendere in visione tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

ART. 53 ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1. Cittadini singoli e associati possono presentare agli organi del Comune istanze e petizioni per rappresentare comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti e interventi per la migliore tutela di interessi collettivi;
2. Ai cittadini in numero non inferiore a 100 è riconosciuto potere di iniziativa mediante formulazione di proposte da sottoporre alla deliberazione della Giunta e del Consiglio

comunale secondo le rispettive competenze;

3. Le istanze, le petizioni e le proposte, vanno presentate all'ufficio indicato dal Regolamento che determina altresì le relative modalità;

4. L'organo interessato prende in esame le richieste entro 30 giorni dalla presentazione. Nei 30 giorni successivi comunica le ragioni dell'eventuale rigetto o accoglimento secondo le modalità fissate dal Regolamento.

CAPO II° ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 54 PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

ART. 55 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, ovvero affidarsi a forme associative già costituite determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativo secondo le modalità previste dal regolamento. Tra gli organismi di partecipazione non è prevista l'istituzione di circoscrizioni di decentramento in ottemperanza all'art. 17 del D.lgs. 267/2000, questo è valido anche per il precedente secondo comma.

ART. 56 LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici, e di associazioni di categoria o dei consigli di frazione, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee, anche di quartiere o di frazione (ai sensi dell'art. 8 – comma 1^a - del D.lgs. 267/2000) dei cittadini

interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine negli stessi indicato.

3. La segreteria dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio Comunale, ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 57. RIUNIONI E ASSEMBLEE

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

ART. 58 AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore può fare valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il Comune è litisconsorte necessario. La legge determina il regolamento delle spese in caso di soccombenza.

ART. 59 DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 60 DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente si avvale, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione degli atti prevista dalle leggi.

CAPO III° - REFERENDUM

ART. 61 AZIONE REFERENDARIA

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum nelle seguenti materie:

- a) Statuto e Regolamento del Consiglio comunale;
- b) elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune presso aziende enti ed istituzioni;
- c) tributi locali, tariffe, mutui, prestiti e bilancio;
- d) ordinamento del personale del Comune, di aziende speciali ed istituzioni;
- e) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- f) proposte che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
- g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del comune nei confronti di terzi;
- h) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti di singoli o di specifici gruppi di persone;

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il dieci per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio Comunale, a maggioranza qualificata.

4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

ART. 62 DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento prevede:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

ART. 63 EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO VIII° (NORME TRANSITORIE E FINALI)

ART. 64 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto. Fino alla adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.